

Il Codice etico dei parlamentari in Indonesia

di Pino Pisicchio **
(30 maggio 2017)

Sommario: 1) L'Etica costituzionale nella Repubblica indonesiana e il rischio delle comparazioni estreme 2) Il peso della *Pancasila* e la transizione costituzionale 3) Il codice etico dei parlamentari: un modello globalizzato. Il caso indonesiano 4) Il Comitato Etico della Camera dei Rappresentanti 5) I doveri del parlamentare: un ruolo attivo nell'esercizio del mandato 6) La Commissione Etica 7) L'apparato sanzionatorio 8) Conclusioni

1) L'Etica costituzionale nella Repubblica indonesiana e il rischio delle comparazioni estreme

L'architettura ordinamentale del mondo asiatico spesso sfugge alle categorie ermeneutiche usualmente adoperate dall'interprete occidentale, inclinando, anche quando formalmente gli istituti esaminati appaiono suscettibili di comparazione analogica, a rappresentazioni ancipiti e in realtà non riducibili agli schemi noti al giurista che opera in ambiente di *common law* o di *civil law* (1). La dottrina, infatti, mette in guardia l'ermeneuta di fronte a comparazioni che, pur apparendo accostabili dal punto di vista della struttura letterale della norma, in realtà potrebbero, dal punto di vista assiologico, riposare su sistemi valoriali diversi da quelli espressi dalle famiglie giuridiche occidentali, conducendo ad esiti interpretativi imprevedibili (2). Il rischio, dunque, che il giurista corre nell'accostarsi all'esercizio di comparazioni "estreme" con i sistemi giuridici del *Far East*, è quello di attribuire loro i medesimi significanti dei valori storicamente accolti negli ordinamenti liberaldemocratici, sulla base di una formale somiglianza tra gli istituti occidentali ed asiatici (3), trascurando di considerare le sostanziali diversità teleologiche che connotano i due universi culturali. Il rischio appare ancora più incombente quando la peculiarità culturale medio-orientalistica, si implementa anche del connotato islamista e dell'influsso esercitato dal mondo occidentale attraverso l'impulso impresso sul terreno pubblicitario dal diritto commerciale e dalle relazioni internazionali. E' il caso dell'Indonesia, popoloso paese di 260 milioni di abitanti pervenuto ad una transizione democratica, in cui un peculiare sincretismo giuridico tra istituti occidentali, islamici e tradizioni locali, ha prodotto un ordinamento costituzionale che ripropone emblematicamente le problematiche messe in luce dalla dottrina comparatistica (4).

La Repubblica indonesiana rappresenta, dunque, il *case history* della transizione costituzionale di un importante Stato dell'Estremo Oriente verso forme di democrazia parlamentare, un'evoluzione garantita dalla profonda revisione costituzionale del 1998. La storia costituzionale Indonesiana, in realtà, prende avvio con la dichiarazione d'indipendenza del 1945, a chiusura di un periodo di occupazione militare delle truppe nipponiche che faceva seguito alla lunga stagione colonialista olandese (5). L'impianto ordinamentale diviso dalla Costituzione, proclamata il 18 agosto 1945, che formalmente traeva ispirazione dalle carte costituzionali europee, sarebbe stato destinato a subire importanti modifiche che, a partire dal 1999, si sarebbero dimostrate in grado di mettere in moto una transizione democratica. La cesura costituzionale del 1999 faceva seguito alla cesura storica del 1998 con la caduta del regime di Suharto e l'abolizione della legge che impediva la revisione della Costituzione. L'approdo ai principi che caratterizzano una visione più vicina alla *weltanschauung* liberaldemocratica, dunque, caratterizzerà l'ultimo di quattro cicli costituzionali, ognuno dei quali avrebbe prodotto peculiari contenuti. Infatti, dopo il primo ciclo, caratterizzato dall'introduzione della Costituzione ispirata ai testi delle Carte occidentali, il secondo vide, con l'egemonia politica di Sukarno, una svolta

autoritaria sanzionata dalla legge marziale del 1957, mentre il terzo, attraverso le esplicazioni poste in appendice alla Costituzione (la *Elucidation of the Constitution*), determinava una definitiva svolta integralista connotata anche da una rivalutazione di elementi autoctoni(6).

2)Il peso della *Pancasila* e la transizione costituzionale

La Costituzione indonesiana è tuttora onerata dall'ipoteca del suo Preambolo, il cui contenuto non è modificabile dall'Assemblea Consultiva del Popolo (il Parlamento) che esercita la sovranità popolare ed è legittimata a procedere alla revisione costituzionale. Attraverso il Preambolo trova accesso la dottrina della *Pancasila*(7), basata sui cinque principi fondanti l'*unità nella diversità* del popolo indonesiano, che ispirò l'impegno costituente del presidente Sukarno e che oggi rappresenta la base ideologica del partito di governo *Demokrat*. La *Pancasila* rappresenta la cifra della peculiarità della transizione costituzionale indonesiana che combina i caratteri propri della proiezione istituzionale del diritto islamico con la cultura autoctona(8). Emblematico, in questo senso, appare il richiamo posto dal primo principio che fa riferimento alla fede nell'unico e solo Dio (*Ketuhanan Tang Maha Esa*), attraverso cui viene, di fatto, vanificata la dimensione laica dello Stato(9). Particolare rilevanza dal punto di vista della valorizzazione di elementi autoctoni è data anche dal quarto principio della *Pancasila* che fa riferimento alla *democrazia guidata* (10): "la democrazia è guidata dalla saggezza interiore del potere consultivo/rappresentativo".

Il ciclo di riforme costituzionali che hanno traghettato l'Indonesia verso una forma più evoluta di democrazia (la *Reformasi*), prende avvio nel 2002 con l'approvazione da parte dell'Assemblea Consultiva del Popolo di alcune rilevanti innovazioni che segnano una svolta verso una forma di governo presidenziale. Il Presidente della Repubblica, eletto direttamente dal popolo con il suo Vice (invece che dal Parlamento dopo la riforma del 2002), resta in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta (11). Il Presidente della Repubblica, che è anche capo dell'Esecutivo e delle Forze Armate (12), viene espresso dai partiti presenti in Parlamento che abbiano ottenuto il 25% dei voti alle ultime elezioni politiche o il 20% dei seggi, attraverso un meccanismo elettorale a doppio turno. Importanti novelle hanno anche riguardato la struttura del Parlamento che ha visto abolita la quota dei seggi riservati alle forze armate e alla polizia, riserva presente nell'impianto ordinamentale precedente in ossequio ad un antico *favor* riservato ai militari da Sukarno e Suharto, destinatari di un sostegno delle forze armate (13). Altra importante innovazione è quella dell'istituzione di una seconda Camera in rappresentanza delle Regioni, volta a dare corpo al decentramento amministrativo che aveva in parte anche ispirato l'architettura dei poteri disegnata nel primo ciclo costituzionale (14). Ma è nel secondo comma dell'art.1 della Costituzione riformata che si riscontra il valore innovativo forse più alto, con l'affermazione del principio secondo cui la sovranità popolare si esercita in conformità alla costituzione, affermandone così la superiorità garantita dal presidio rappresentato dalla Corte costituzionale (15), principio cui fa eco l'affermazione contenuta nell'art.1 c.3 cost. secondo cui l'Indonesia è uno stato di diritto (16).

L'evoluzione della *Reformasi* sviluppatasi nell'ultimo decennio ha restituito all'Indonesia un ruolo di potenza regionale sulla scena globale, non solo in forza della sua possanza demografica, che lo colloca al 4° posto al mondo per numero di abitanti, ma anche per l'emancipazione verso canoni democratici più compiuti, caratterizzati da una tradizione culturale vocata alla tolleranza, che ne fanno la terza democrazia del pianeta e la prima potenza economica del Sud-Est Asiatico. Inoltre, la professione di fede islamica di quasi il 90% della popolazione, ne fa nella valutazione degli osservatori internazionali, un esempio di Islam moderato(17). La *Riformasi* ha consentito lo sviluppo di una pubblica opinione orientata da una stampa attiva (18) e l'emersione di una platea di partiti politici che hanno

animato una vivace dialettica parlamentare nelle elezioni generali del 9 aprile 2014. Anche il ruolo del capo dello Stato viene oggi ricoperto da una personalità che per la sua personale biografia si propone come interprete di una forte cesura con le tradizionali élites economiche e militari: Joko Widodo, eletto il 9 luglio del 2014, si presentò come protagonista di una rottura con il passato, propugnatore di una “nuova morale sociale” e *homo novus* proveniente dal mondo imprenditoriale e non dalla politica (19).

3) Il codice etico dei parlamentari: un modello globalizzato. Il caso indonesiano

Il contrasto dei comportamenti corruttivi da parte degli impiegati e dei decisori pubblici attraverso strumenti legislativi adeguati ed anche ricorrendo all'adozione di codici di comportamento dei funzionari pubblici, è oggetto di un impegno diffuso nel mondo globalizzato. In particolare si è fatto sempre frequente il ricorso, a partire dai primi anni del nuovo secolo, ai codici etici dei parlamentari, intesi come proiezione di un'etica pubblica costituzionale (20). L'azione di organismi internazionali come il GRECO, organo di controllo contro la corruzione operante dal 1999 come promanazione del Consiglio d'Europa, che oggi raccoglie l'adesione di quarantanove paesi anche extraeuropei (tra cui gli Usa), ha concorso a promuovere l'attenzione verso questo strumento di *soft law* della pubblica opinione mondiale (21).

Il problema della diffusione di azioni e comportamenti corruttivi da parte di decisori pubblici ha assunto in Indonesia proporzioni tali da destare un allarme nelle istituzioni (22) e promuovere anche in ambito parlamentare l'adozione di codici di comportamento che potessero produrre un'efficacia dissuasiva non solo dal punto di vista del *vulnus* alla “reputazione politica” che potrebbe derivare a chi ne violasse i principi, ma che poggiasse anche su un apparato sanzionatorio in grado di comminare la pena della revoca del mandato elettivo nei casi più gravi (23).

Il Codice Etico è parte del corpus regolamentare della Camera dei Rappresentanti della Repubblica di Indonesia, adottato il 18 febbraio del 2015 dall'Assemblea. Dal punto di vista della struttura normativa il Codice Etico consta di sette capitoli suddivisi in 19 sezioni e queste ultime in articoli per un totale di 26. L'impianto complessivo appare ispirato da una filosofia che appare da un lato preoccupata del mantenimento del decoro nell'esercizio della funzione del rappresentante del popolo e dall'altro evidenzia la peculiarità della cultura e della tradizione indonesiana, attraversata da suggestioni nazionalistiche. Né manca l'evocazione, nell'incipit, al Dio Onnipotente, di cui si invoca la benedizione, rammentando così una linea di coerenza con l'ispirazione teistica che pervade il Preambolo della Costituzione.

La missione del Codice Etico viene declinata nel Capitolo I relativo alle Disposizioni Generali. E' l'articolo 1 ad offrire una definizione compiuta del C.E. che viene inteso come insieme di “norme a cui ogni Parlamentare deve obbligatoriamente attenersi nell'esercizio del proprio mandato al fine di garantire la dignità, l'onore, l'immagine e la credibilità della Camera.” (24). Il comma 4 dello stesso articolo offre anche la definizione della Commissione Etica che è un organo complementare della Camera dei Rappresentanti che opera “come previsto dalle leggi e dai regolamenti”.

4) Il Comitato Etico della Camera dei Rappresentanti

Il corpus precettivo del C.E. è offerto dal Capo II che reca nell'intitolazione il riferimento al “Comitato Etico”. E' l'art.2 ad esprimere l'indirizzo prioritario dei doveri del parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni (commi 1, 2,4 e 5) ponendo l'antiorità dell'interesse dello Stato “ e della nazione”, riecheggiando l'impianto dei Codici di Condotta dei parlamentari degli ordinamenti occidentali (25). Un lascito della cultura indonesiana, peculiare al sentimento nazionalistico di cui è pure intriso l'ordinamento, al di là delle formali assonanze con gli stilemi dell'occidente, è quello contenuto nel comma tre dell'art.2, che fa esplicito

riferimento al dovere del parlamentare di dare “priorità all’utilizzo di prodotti nazionali”. La sezione due del C.E. reca come titolo “Integrità”, espressione che compare in forma letterale nel Code of Conduct del Parlamento britannico (26). Ma anche in questo caso apparirebbe ardita una trasposizione dall’impianto assiologico liberaldemocratico occidentale senza dare un adeguato peso alla specialissima combinazione di cultura locale e di religione islamica che reinterpreta i valori contenuti nelle norme del Codice nella peculiare luce indonesiana. E così, se potrà apparire perfettamente sovrapponibile allo schema dei Codici di Condotta dei parlamentari adottati in occidente, la statuizione contenuta nel comma 5 dell’art.3 in materia di accettabilità dei doni da parte dei rappresentanti del parlamento (27), l’impianto prescrittivo indonesiano restituisce tutta la sua specificità con il comma 3) che fa divieto al Parlamentare di entrare in case di prostituzione e locali in cui si esercita il gioco d’azzardo (28). Echi della struttura precettiva dei codici di comportamento adottati in occidente sono rintracciabili anche nelle sezioni Tre, Quattro e Cinque che toccano i temi della trasparenza e del conflitto d’interessi. E se nell’art. 4 viene considerato il delicato profilo del potenziale pericolo che, a motivo di rapporti professionali del Parlamentare, possano generarsi atteggiamenti nepotistici, collusivi o addirittura corruttivi, nell’art.5 viene affermato il principio della verifica dell’adeguatezza del proprio comportamento nell’esercizio delle attività parlamentari da parte della pubblica opinione e del proprio collegio elettorale (29). Una dettagliata disciplina ispirata alla trasparenza, che detta comportamenti in caso di conflitto d’interessi, è prevista dall’art.6 che regola il comportamento del Parlamentare nell’esercizio della sua attività impegnandolo a dichiarare prima di ogni discussione eventuali collegamenti tra i temi trattati in parlamento ed interessi personali che possano impedirne la libera esplicazione della propria funzione, fino all’obbligo di non partecipazione al voto in caso di conflitto d’interessi. Nell’articolo (commi 4 e 5) sono anche posti i divieti di utilizzare la propria posizione di potere per ottenere vantaggi personali o parentali e per influenzare procedimenti giudiziari (30).

5)I doveri del parlamentare:un ruolo attivo nell’esercizio del mandato

Degna di nota appare l’attenzione posta dal C.E. nel descrivere minutamente il catalogo dei doveri discendenti dal ruolo di Parlamentare, con l’indicazione non solo dei profili formali cui ogni membro del Parlamento è tenuto ad uniformarsi (“vestirsi in maniera decorosa, ordinata, formale”, comma 3 dell’art.8, astenersi dal possedere, trasportare, fare uso “di droghe illecite di qualsiasi tipo e sotto qualsiasi forma”, comma 5 dello stesso articolo), ma anche degli aspetti attinenti al concreto svolgimento della funzione di rappresentanza, spingendo per l’assunzione di un ruolo “attivo” nella dinamica parlamentare, rafforzata dal precetto contenuto dall’art.12 volto a stimolare il privilegiamento delle “proprie funzioni, doveri e compiti di Membro della Camera”, precetto che si pone in armonia con la sezione settima che si occupa della “Disciplina”. La sezione settima, infatti, con l’art.8 stabilisce che il Parlamentare è tenuto non solo a partecipare ad ogni riunione che lo includa (comma 1), ma anche a svolgere un ruolo attivo e non di mera presenza (31). L’impulso che impone al parlamentare un ruolo attivo nell’esercizio della sua funzione appare come elemento costitutivo dell’impianto codicistico insieme con un puntuale catalogo di prescrizioni relative alla dignità atteggiamenti da mantenere nei luoghi istituzionali: una sorta di galateo istituzionale che restituisce un’eco della cultura e della tradizione orientali. Così, dunque, le norme contenute nell’art.13 relative alle relazioni con i giornalisti che, al netto delle regole di cortesia verso cui pure l’articolo orienta, scoraggiano le dichiarazioni di parlamentari che non abbiano partecipato alla riunione oggetto dell’attenzione della stampa o dichiarazioni contenenti informazioni di natura confidenziale (32). Le regole di cortesia contenute nell’art.14 ispirano, inoltre, anche i rapporti tra i Parlamentari e i visitatori del Parlamento, e sono assunte come elementi costitutivi del

Codice (33), così come hanno forza di norma anche i precetti contenuti nell'art.15, relativi all'atteggiamento "professionale" e rispettoso cui sono tenuti i Parlamentari nell'interazione reciproca e nel rapporto con la Presidenza (34). Un'attenzione specifica al rapporto con consulenti, personale amministrativo e segreteria generale della Camera viene riservata dall'art.18, volto a garantire il rispetto dei livelli contributivi nei rapporti di lavoro, il mantenimento di contegni professionali nel rapporto con stagisti e volontari e personale amministrativo (commi 3 e 4), e i divieti di nominare come consulenti o membri del personale amministrativo persone legate da rapporto familiare e di incaricare personale amministrativo, consulenti o membri della Segreteria Generale a svolgere ruoli di rappresentanza in riunioni in cui sia richiesta la presenza del parlamentare(35). A principi di tutela dell'interesse superiore dello Stato, si ispira, invece, l'obbligo di non rivelare le informazioni segrete di cui il Parlamentare possa essere venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. L'obbligo copre anche i risultati di riunioni giudicate "confidenziali" (36). Il rapporto con il collegio e la società indonesiana è oggetto dell'articolato contenuto nella sezione Otto. E' l'art. 9 a imporre un comportamento ispirato ad equità e ad un'azione tesa alla salvaguardia delle diversità che riposano nel cuore di una società che conta 300 etnie sparse su 17000 isole, dando eco anche nel Codice Etico dei Parlamentari ai precetti contenuti nella *Pancasila* riferiti all'umanitarismo inteso come umanità giusta e civilizzata. Così il comma 2 farà esplicito divieto al Parlamentare di agire con pregiudizio o preconcetto nei confronti di persone o di gruppi, mentre il comma 3 ancora una volta affermerà un "dovere di azione" imponendo l'ascolto di tutte le parti invitate ad una riunione o ad un evento della Camera e la comprensione nell'accogliere e fornire risposte a lamentele e reclami dei cittadini (37).

6)La Commissione Etica

E se la disciplina delle missioni all'interno e all'esterno del Paese si conforma ad analoghe disposizioni contenute nei Codici di Comportamento dei Parlamentari nelle liberaldemocrazie (38), una più dettagliata formazione è prevista, invece, per la Commissione Etica, organo complementare della Camera dei Rappresentanti. La sua composizione è stabilita in seduta plenaria in proporzione alla composizione dei gruppi (39). La Commissione, cui è devoluta l'applicazione del Codice Etico (art.19, comma 1), svolge compiti di prevenzione e di repressione (art.19, comma 2). Interessante appare l'accento posto sull'attività preventiva, impegnata ad organizzare una sorta di pedagogia democratica del decisore pubblico attraverso lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione, corsi di formazione e vari altri strumenti (40). Tra i compiti della Commissione ci sono anche quelli di svolgere indagini sulla veridicità delle accuse contro i parlamentari in merito alla loro incapacità di svolgere i propri compiti o alla mancata osservazione degli obblighi derivanti da legge, regolamenti e dal codice etico (art.15 c.3); assumere una decisione in merito a tali indagini e presentarne gli esiti allo Speaker. Prerogativa della Commissione etica è quella di procedere alla convocazione dei testimoni, acquisire documentazioni e invitare i parlamentari oggetto delle indagini a presentare le proprie memorie difensive.

7)L'apparato sanzionatorio

Sulla base degli esiti delle indagini, la Commissione può adottare delle misure sanzionatorie previste dall'art.21, nel range che va dalla sanzione di lieve entità, espressa nella forma dei richiami verbali o scritti da sottoporre alla Presidenza, alla sanzione intermedia, di entità moderata, che comporta il trasferimento del colpevole ad altro organo parlamentare o dalla decadenza dalla presidenza del medesimo organo o dal ruolo di capogruppo, a quella di grave entità che può comportare una sospensione temporanea o giungere fino a sottoporre all'Assemblea la rimozione dall'incarico di parlamentare (41). E'

prevista dall'art. 22 anche la procedura di riabilitazione, attivabile dalla stessa Commissione Etica nei confronti del parlamentare cui siano state rivolte accuse che si dimostrino non in violazione di leggi, regolamenti o del codice etico(42). Supera il rigore procedurale la sequenza dei precetti contenuti nella sezione Quindici, intitolata non vanamente "Etica nelle Audizioni" che regola i comportamenti cui è tenuto il Parlamentare più in generale nelle riunioni istituzionali che si svolgono nell'ambito della Camera (art.17) ed, in particolare nel corso delle audizioni presso la Commissione Etica, per cui viene imposto anche un lessico peculiare ed evocativo dell'ordine magistratuale (43).

Lo schema assiologico che ha nutrito l'intero impianto codicistico trova puntuale rispecchiamento nel Capo IV, che porta come intestazione "Violazioni, Sanzioni e Riabilitazione". L' articolo 20, in particolare, oltre a scandire la gradazione delle sanzioni in ragione della gravità delle violazioni commesse, come già ricordato *supra*, definisce, con i commi uno e due i contenuti della violazione del Codice Etico che, in via generale sono rappresentate dalla "violazione delle disposizioni di legge e delle norme vigenti" da parte del Parlamentare, e che, per quelle individuate come trasgressioni di lieve entità (pertanto sottoposte ad un regime sanzionatorio più lieve), indica la mancata e ingiustificata partecipazione ad un numero di riunioni rientranti nei doveri istituzionali del deputato pari al 40% del totale delle plenarie o del numero complessivo di quelle degli organi della Camera previste in una sessione. Il concetto di violazione di minore entità comprende anche, oltre all'inottemperanza alle norme dell'ordinamento anche di quelle relative all'etica personale o familiare o relative alle procedure per le riunioni che non prevedano una copertura mediatica (44). Le violazioni di moderata entità si hanno, invece, allorché si verificano reiterazioni di condotte che hanno già ricevuto sanzioni di minore entità da parte della Commissione Etica (45), mentre le sanzioni più gravi che, come ricordato, possono anche comportare la decadenza dalla funzione di Parlamentare, sono comminate in caso di reiterazione di condotte per le quali è stata già disposta una sanzione di moderata entità, ma anche per comportamenti che non sono stati oggetto di reiterazione e per situazioni sopravvenute. In particolare si fa riferimento anche alla sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla legge come necessari per ricoprire il seggio di parlamentare, flagranza di reato, dimostrata commissione di un reato penale che preveda la pena detentiva per un minimo di cinque anni etc. (46).

8)Conclusioni

L'adozione di un codice di condotta da parte di un Parlamento del *Far East* in transizione democratica verso stili confrontabili, almeno nella formulazione letterale, con gli ordinamenti costituzionali dell'Occidente, non rappresenta una novità assoluta nei parlamenti di quel quadrante del mondo(47) ma propone contenuti assai peculiari e piegati ad un paradigma assiologico inquadrato all'interno di un'etica costituzionale che non è sovrapponibile a quella dei parlamenti dell'occidente liberal-democratico. Infatti, se nella formulazione letterale il richiamo ad alcuni valori considerati rilevanti dal Codice Etico del Parlamento Indonesiano possono evocare, come nel caso dell'art.3, analoghi titoli richiamati nell'impianto dei Codici di Condotta dei parlamentari in ordinamenti come quello britannico e francese, in realtà si rivelano, alla prova di una più approfondita analisi comparatistica, differenti per l'incidenza di fattori meta-giuridici come l'influenza del credo religioso islamico e della tradizione autoctona che complicano il campo d'indagine del ricercatore esponendolo all'inganno delle false assonanze. Così, se il riferimento all' Interesse Pubblico come criterio esclusivo di condotta per il parlamentare, contenuto nell'art. 1 del Codice Etico della Camera Rappresentanti della Repubblica d'Indonesia, può apparire convergente con il riferimento all'art. 1, riferito all'*Intérêt général* del *Code de déontologie* francese(48) (art.1) e al *Selfnesses* del *Code of Conduct for Members of Parliament* britannico (Capo IV, art. 8.1) (49), così non è, poiché la dominanza negli

ordinamenti europei dei principi laici e neoliberali e il presupposto ideologico nell'ordinamento Indonesiano del principio teocratico e nazionalista, introducono elementi di diversità che provocano una importante torsione verso la dissimiglianza. Nel caso esaminato basterebbe richiamare il comma 3 dell'art. 1 del C.E. Indonesiano, che impone al parlamentare la regola della priorità dell'utilizzo dei prodotti nazionali, per comprendere quanto lontani possano apparire teleologicamente gli impianti dei codici di condotta dei parlamentari in Europa. Così anche per il significato da attribuire ad altre false assonanze, come quella contenuta nell'art.3 del codice indonesiano, riferita all'*integrità*, presente come titolo di uno sette principi adottati dal *Nolan Committee* e assunti nel *Code of Conduct* adottato dal parlamento britannico (50). Se per l'ordinamento parlamentare britannico l'*integrità* va intesa come obbligo di non intraprendere rapporti di natura finanziaria che potrebbero esercitare indebite influenze sull'attività del pubblico rappresentante, nel *Codice Etico* indonesiano l'obbligo di integrità a carico del parlamentare si sostanzia nella condotta aliena da comportamenti sconvenienti o inappropriati che possano ledere l'immagine o l'onore della Camera, avendo riguardo anche ai divieti di entrare in case di prostituzione e in locali in cui si pratica il gioco d'azzardo. E tuttavia, pure all'interno della problematicità di una comparazione che registra dissonanze tra i valori richiamati da una semantica che appare, invece, convergente, sarà possibile individuare un trend evolutivo nell'ordinamento indonesiano verso orizzonti valoriali sperimentati dalle liberaldemocrazie occidentali. Del resto gli elementi ispiratori del costituzionalismo indonesiano sono la risultante di una combinazione articolata, in cui la forte identità localistica si fonde con l'impianto teocratico e accoglie le forme espressive del costituzionalismo occidentale, scelta quest'ultima rivelatasi strategica per consentire un dialogo, decisivo per le ambizioni commerciali del Paese, con le istituzioni internazionali. Tuttavia l'interazione ed il confronto con gli stilemi dell'universo liberal-democratico hanno finito per lasciare tracce significative nel processo di transizione costituzionale verso una democrazia moderna. Il Codice Etico dei Parlamentari rappresenta, anche oltre le specificità non replicabili collegate alla cultura locale, anche un esempio di come quell'evoluzione riesca a raggiungere obiettivi importanti anche nell'azione di contrasto alla corruzione come nel caso delle dimissioni dall'incarico del Presidente del Parlamento Setya Novanto, rese il 16 dicembre 2015, accusato di gravi violazioni al Codice Etico per aver mantenuto condotte corruttive nel rapporto con il colosso minerario USA Freeport.

** Ricercatore di Diritto pubblico comparato, Università di studi internazionali di Roma (UNINT)

(1)K. Zweigert/H. Koetz sottolineano il significato dello "stile di sistema" inteso come strumento di distinzione tra le diverse famiglie giuridiche. Gli elementi costitutivi dello strumento ermeneutico comprendono il contesto storico ed ideologico, la cultura e i peculiari istituti giuridici, le fonti e i metodi di interpretazione del diritto. Nella "summa divisio" tra sistemi giuridici, troviamo il romanistico, il germanico, l'angloamericano e il sistema socialista da un lato e gli ordinamenti ricadenti nella sfera degli "ulteriori sistemi di diritto" dall'altro. In quest'ultima categoria sono inclusi il diritto dell'estremo oriente, l'islamico e l'indù. Cfr: K. Zweigert/H. Koetz, *Introduction to comparative Law*, North Holland pub.co, 1977, in it: *Introduzione al diritto comparato*. Vol. 1: *Principi fondamentali* a cura di A. Di Majo e A. Gambaro), Giuffrè, Milano, 1998.

Una diversa struttura tassonomica si deve a Mattei e Monateri che indicano tre macro-famiglie che fanno riferimento all'egemonia del diritto, alla dominanza della politica e all'egemonia della tradizione. In questa classificazione appare importante l'approccio antropologico e l'attenzione alle dinamiche evolutive delle comunità. Cfr.: U.Mattei, P.G. Monateri, *Introduzione Breve al Diritto Comparato*, Cedam, Padova, 1998,

(2)Efficaci argomentazioni in G.Crepi Reghizzi, *La comparazione estrema: L'Est europeo, l'Estremo Oriente l'Africa e l'India*, in L.Antonioli, G.A.Benacchio, R.Toniatti (a cura di), *Le nuove frontiere della comparazione*, Università di Trento, Trento, 2012

- (3) Sul punto cfr. A. Rinella, Costituzione economica e dialogo tra sistemi giuridici. Un caso di studio: la Cina, in A. Rinella e I. Piccinni (a cura di), la costituzione economica cinese, Il Mulino, Bologna, 2010
- (4) G.F. Ferrari, Atlante di Diritto Pubblico Comparato, Utet giuridica, Torino, 2010,
In G.M. Ajani e B. Pasa, Diritto comparato, casi e materiali, Giappicchelli, Torino, 2013, in particolare, si dà conto del difficile processo di occidentalizzazione del diritto rivelato islamico (pg.506)
- (5) Per una ricostruzione diacronica delle trasformazioni sociali, culturali e politiche in Indonesia M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1300, Mac Millan Press, Hong Kong, II ed. 1994
- (6) Una efficace analisi dei cicli costituzionali generati dalle riforme della Costituzione del 1945 in S. Baldin, Giustizia costituzionale e sviluppo democratico: l'attivismo giudiziario della Corte Indonesiana, in Forum di Quaderni Costituzionali, 27/8/2012
- (7) I cinque principi della *Pancasila*, fra loro legati da interdipendenza, sono: 1) Fede nell'Unico Dio, 2) Giustizia e Civiltà Umana, 3) Unità dell'Indonesia, 4) Democrazia Consensuale (guidata dall'unanimità delle scelte dei rappresentanti, seguendo il modello del villaggio giavanese) e 5) Giustizia Sociale per tutto il popolo. La dottrina della Pancasila venne enunciata da Sukarno e trasfusa nel Preambolo alla Costituzione, conosciuto anche come Carta di Giacarta.
- (8) La tutela e la valorizzazione dell'identità culturale rappresenta, comunque, un valore tutelato dalla Costituzione negli artt. 28 l c 3 e 32 c.2
- (9) Si ripropone nell'ordinamento indonesiano, attraverso la *Pancasila*, ma anche con la produzione legislativa in materia di libertà religiosa, l'ambiguità nel rapporto tra religione e fonti del diritto che si ritrova negli stati ispirati dal diritto islamico. Se è vero che la Costituzione non abbraccia una religione di Stato, è anche vero che non riesce (o non vuole) a segnare una netta separazione tra Stato e religione. E' la religione, dunque, a fare il suo ingresso nello Stato attraverso la *Pancasila*, perché credere in Dio è un precetto costituzionale e la divinità, identificata in una delle sei religioni riconosciute ufficialmente dallo Stato (con decreto 1/1965 vennero riconosciute l'Islam, il Protestantismo, il Cattolicesimo, l'Induismo, il Buddhismo ed il Confucianesimo), diventa la base stessa della Res Publica. Di fatto esiste un obbligo alla professione religiosa e risulta discriminata la posizione dei cittadini che non dichiarino la propria identità religiosa, come più volte denunciato da organizzazioni indipendenti come Human Rights Watch che nel 2013 pubblicava un rapporto con cui veniva rilevata la difficoltà in cui versavano le minoranze religiose diverse dall'Islam. La presenza di comunità islamiche come *Ahmadi* e il *Defenders Front* ispirate da ideologie integralistiche, hanno creato condizioni di grave criticità nelle realtà locali, non sempre trovando risposte tempestive da parte del governo centrale. Cfr. E. Bertolini, Fonti ufficiali, libertà religiosa e diritto islamico: il compromesso indonesiano, in Diritto Pubblico Comparato Europeo, II, 2011
- (10) E' il principio del *Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hkmat Kebijaksanaan, Dalam Permusyawaratan Perwakilan*
- (11) Art. 6A Cost.
- (12) Artt. 4 e 10 Cost.
- (13) Cfr. S. Baldin, Dalla transizione costituzionale alla stagnazione democratica: l'impasse indonesiana, op.cit; va rilevato anche l'importante novità rappresentata dalla riforma dell'art. 20 Cost. che, al comma 1 prevede che il potere delle leggi spetti al Parlamento che non dovrà dividerlo, come avveniva nel previgente dispositivo, con il Presidente della Repubblica.
- (14) La Costituzione del 1949 guardò, infatti, al modello federale disegnando una Repubblica degli Stati Uniti di Indonesia formata dalla Repubblica Indonesiana (che comprendeva le isole maggiori di Java e Sumatra) e da quindici aree regionali federate, secondo l'impianto decentrato gradito agli ex colonizzatori olandesi. La struttura federale, che rimase in vigore solo otto mesi fino alla riforma operata da Sukarno nell'agosto 1950, che affermò un accentramento negatore dello stato federale accogliendo l'impianto dello "Stato unitario repubblicano" diviso dalla Costituzione all'art. 1, avrebbe dovuto contenere l'egemonia delle due maggiori isole.
- (15) Cfr. S. Baldin, Giustizia costituzionale e sviluppo democratico: l'attivismo giudiziario della corte indonesiana, in Forum di Quaderni Costituzionali, op. cit.
- (16) Il concetto di Stato di diritto, in indonesiano *Negara hukum*, veniva già espresso nella *Elucidation of the Constitution*. Come osserva S. Baldin, si tratta di un'affermazione di principio che non viene declinata in modo puntuale. S. Baldin, Dalla transizione costituzionale alla stagnazione democratica: l'impasse indonesiana, op.cit. Non appare privo di significato, tuttavia, il fatto che a presidio dei principi costituzionali sia posta la magistratura della Corte.
- (17) Persistono, tuttavia, a partire dalla fine degli anni '90, focolai di integralismo religioso di matrice islamica che turbano la convivenza civile dell'arcipelago indonesiano. L'attentato di Bali, del 2002, che causò 200 morti e altrettanti feriti, rappresentò l'esempio più sanguinoso, tuttavia non isolato. Il 14 gennaio 2016 si registrarono attentati nel centro di Jakarta che sarebbero stati seguiti da atti terroristici per tutto il corso dell'anno. Cfr. Cia worldfactbook, <https://www.cia.gov/library/the-world-factbook/geos>, 2016, Atlante Geopolitico Treccani, Ist. Enc. It., Roma, 2016.
- (18) Le agenzie indipendenti segnalano una difficoltà ancora attuale nell'esercizio della libertà di stampa. L'edizione del World Press Freedom Index del 2015 collocava, infatti l'Indonesia al 138° posto su 180 paesi,

a causa delle molteplici restrizioni legali e limiti normativi applicati alle autorizzazioni relative alla divulgazione delle informazioni, generando la diffusione di stazioni radiofoniche e televisive che operano sul territorio in modo non regolato dalle norme vigenti. La normativa penale anti-blasfemia viene inoltre adoperata per limitare la libertà di espressione anche a mezzo stampa: risale al 2016 l'episodio che ha visto la testata giornalistica Jakarta Post accusata di blasfemia per aver pubblicato un frame di un cartoon giudicato ingiurioso nei confronti dell'Islam. Cfr. anche i report 2016 di Freedom House e di Reporters Sans Frontières.

(19) Joko Widodo, già sindaco di Giacarta, sconfisse alle elezioni presidenziali con il 53% delle preferenze l'avversario Subianto ex generale ed esponente dell'establishment militare. Il nuovo presidente suscitò attenzione nel mondo occidentale e sostegno dalla comunità cattolica indonesiana per la sua estraneità con il sistema del potere del passato. Tuttavia la considerazione favorevole del mondo occidentale ebbe ad incrinarsi a seguito delle scelte compiute dal presidente Widodo di negare la sospensione dell'esecuzione di sei condannati, di cui quattro occidentali, per reati legati al traffico di stupefacenti. Sulla linea dell'intransigenza si pone anche la scelta compiuta dal presidente di firmare una legge che prevede la pena di morte per stupratori di bambini.

L'evoluzione dell'ordinamento costituzionale indonesiano verso stilemi democratici non ha potuto produrre effetti decisivi anche sulla governance generale del paese afflitta da problemi antichi, ereditati dalle esperienze dittatoriali di Sukarno e Suharto. Tra questi la corruzione nell'ambito dell'amministrazione dello Stato, la debolezza e la mancata indipendenza della Giustizia, l'inefficienza della P.A., rappresentano gli elementi di maggiore ostacolo ad uno sviluppo equilibrato dello Stato.

(20) Sul tema si fa rinvio a Pisicchio P., Codici etici e parlamenti. Profili comparatistici. Cedam, Padova, 2017

(21) Sul concetto di soft law si vedano, ex multis: A.Poggi, La soft law nel diritto comunitario, in L'integrazione dei sistemi costituzionali europeo e nazionali, Atti del convegno AIC, ottobre 2005, Cedam, Padova, 2006, E. Mostacci, La soft law nel sistema delle fonti. Uno studio comparato, Cedam, Padova, 2005, B. Pastore, Soft law, gradi di normatività, teoria delle fonti, in Lavoro e Diritto, 2003, A. Sperti, Una soft law costituzionale?, in Politica del Diritto, n.1, marzo 2012

(22) Secondo la valutazione svolta da agenzie indipendenti internazionali la corruzione in ambito politico avrebbe dimensioni così vaste da investire oltre la metà dei leader politici locali. Secondo Transparency International, l'Indonesia sarebbe al 90° posto su 176 nazioni censite per il livello di corruzione percepita. Cfr. www.transparency.org/country/IDN

(23) Art. 21, lett. c del Codice Etico della Camera dei Rappresentanti della Repubblica d'Indonesia. (N.B. nella traduzione dall'indonesiano sarà usata l'espressione ellittica **Camera** in luogo di **Camera dei Rappresentanti della Repubblica d'Indonesia**.)

(24) art. 1, comma 3. L'art. 1, peraltro, offre al comma 2 la definizione di "parlamentare", intendendo "un rappresentante del Popolo che abbia prestato giuramento o assunto un incarico ai sensi delle disposizioni di legge e delle norme vigenti e che, nello svolgimento del proprio mandato, abbia sinceramente a cuore l'interesse del Popolo."

(25) Il dovere di perseguire l'interesse generale del popolo e non quello personale del rappresentante eletto viene evocato in tutti i Codici Etici adottati dai parlamenti occidentali. Tra i molti possibili riferimenti si vedano: il Codice di Condotta del Parlamento europeo (art. 1, lett. b i deputati al Parlamento europeo agiscono unicamente nell'interesse generale.); il Code de déontologie francese (Code de déontologie : Art. 1, 'Intérêt général : Les députés doivent agir dans le seul intérêt de la nation et des citoyens qu'ils représentent, à l'exclusion de toute satisfaction d'un intérêt privé ou de l'obtention d'un bénéfice financier ou matériel pour eux-mêmes ou leurs proches), il Codice di Condotta dei Deputati in Italia (art. 1 : Nell'esercizio delle loro funzioni i deputati agiscono con disciplina e onore, rappresentando la Nazione e osservando i principi di integrità, di trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome della Camera dei Deputati. Non ottengono né cercano di ottenere alcun vantaggio finanziario diretto o indiretto o altre gratifiche..)

(26) Nel capo IV del Code, l'Integrità rappresenta il secondo dei sette General Principles of Conduct : "Holders of public office should not themselves under any financial or other obligation to outside individuals or organizations that might influence them in performance of their official duties."

(27) art. 3 comma 5: "E' fatto divieto ad un Parlamentare di chiedere o accettare doni o regali, ad eccezione di quelli previsti conformemente alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti". Analoghi divieti sono presenti, tra gli altri, nei Codici di Condotta del PE, nel Code de déontologie francese, nel Codice di Condotta dei deputati italiani, nei Code of Official Conduct negli Usa, nel Codice di Condotta dei deputati nel Bundestag tedesco e nel Code of Conduct della Camera dei Comuni britannica.

(28) art. 3, comma 3): E' fatto divieto a un Parlamentare di entrare in case di prostituzione, locali in cui si svolge gioco d'azzardo o in altri luoghi ritenuti impropri in base all'etica, alla morale e alle regole generalmente applicabili nella società ad eccezione dei casi in cui lo faccia ai fini dello svolgimento dei propri doveri di Membro della Camera all'interno del territorio dello Stato Unitario della Repubblica d'Indonesia".

(29) Art. 5, comma 2: "Un Parlamentare accetta di sottoporsi al controllo dell'opinione pubblica e del proprio collegio elettorale." E, ancora, al comma 4: "Un Parlamentare deve essere in grado di fornire spiegazioni e

motivazioni se richieste dalla pubblica opinione riguardo alla formulazione di una politica della Camera nell'ambito delle proprie funzioni, compiti e poteri."

(30) Articolo 6 : " (1) Prima di esprimere la propria opinione nella discussione, un Parlamentare è tenuto a dichiarare, alla presenza di tutti i partecipanti alla riunione, se esiste un collegamento tra il tema in discussione e i propri interessi personali al di là della propria funzione di parlamentare. (2) Un Parlamentare ha diritto di voto in ogni riunione e in ogni deliberazione, ad eccezione dei casi in cui abbia un conflitto di interessi con il tema in discussione. (3) Un Parlamentare, nel partecipare alle riunioni, si comporta in maniera conforme alla propria funzione di membro o di presidente di un organo della Camera. (4) E' fatto divieto a ogni Parlamentare di utilizzare la propria posizione per ottenere vantaggi o profitti per se stesso/a o per un familiare, un parente e altri. (5) E' fatto divieto a ogni Parlamentare di utilizzare la propria posizione per influenzare procedimenti giudiziari nel proprio interesse o nell'interesse di altre parti."

(31) Articolo 8 : "(1) Un Parlamentare partecipa a ogni riunione in cui è richiesta la sua presenza. (2) Un Parlamentare che non partecipa alle riunioni come previsto dal comma (1) è tenuto a presentare una regolare giustificazione firmata dal presidente o dal segretario del gruppo parlamentare. (3) Nello svolgimento delle sue funzioni, un Parlamentare è tenuto a vestirsi in maniera decorosa, ordinata e formale. (4) Un Parlamentare dovrebbe essere attivo nelle riunioni in relazione alle proprie funzioni, compiti e poteri. (5) A un Parlamentare è fatto divieto di possedere, trasportare e fare uso di droghe illecite di qualsiasi tipo e sotto qualsiasi forma, ai sensi delle leggi e delle norme vigenti."

(32) Relazioni con i giornalisti .Articolo 13: "(1) Un Parlamentare ha l'obbligo di mantenere relazioni professionali con i giornalisti. (2) Un Parlamentare può dare ai giornalisti spiegazioni, dati e informazioni ottenute nel corso di una riunione, ad eccezione del caso in cui non abbia partecipato alla riunione o che i dati e le informazioni forniti nella riunione fossero di natura confidenziale. (3) Un Parlamentare usa discernimento nel soddisfare: a. la richiesta di spiegazioni, sotto forma di opinioni, idee o pareri, da parte di qualunque giornalista se non risponde ai requisiti previsti; e b. la richiesta di spiegazioni sotto forma di opinioni, idee o pareri se avanzata in luoghi che non rispondono ai requisiti previsti."

(33) Relazioni con i visitatori nella sede della Camera. Articolo 14: " (1) Un Parlamentare è tenuto a mantenere rapporti professionali con i visitatori. (2) Un Parlamentare è tenuto a dare il benvenuto e accogliere i visitatori autorizzati dall'Ufficio della Segreteria Generale della Camera secondo le procedure previste. (3) Un Parlamentare è tenuto a dare il benvenuto e accogliere i visitatori nei luoghi previsti dalle procedure applicabili. (4) E' fatto divieto a un Parlamentare di accogliere visitatori che si ritiene non si siano attenuti alle norme applicabili nelle sedi della Camera mentre sono presenti nelle sedi della Camera."

(34) Relazione tra i membri degli organi della Camera .Articolo 15: (1) I Parlamentari si rispettano reciprocamente e mostrano considerazione per le funzioni, i compiti e i poteri degli altri colleghi conformemente agli incarichi a questi assegnati negli organi della Camera. (2) Un Parlamentare è tenuto a mantenere una relazione professionale con la presidenza degli organi della Camera.

(3) La Commissione Etica può richiedere informazioni e consultarsi con la presidenza degli organi della Camera in relazione a questioni inerenti alle funzioni, dignità, onorabilità, immagine e credibilità della Camera."

(35) Articolo 18: " (1) E' fatto divieto a un Parlamentare di adottare comportamenti discriminatori nella scelta di un consulente o di un membro del personale amministrativo o nelle retribuzioni versate in violazione delle disposizioni di legge e alle norme vigenti.

(2) E' fatto divieto a un Parlamentare di nominare un proprio Familiare come consulente o membro del personale amministrativo. (3) Un Parlamentare tratta gli stagisti e i volontari in modo professionale. (4) Un Parlamentare non è autorizzato ad avere relazioni non professionali e non adeguate con consulenti, personale amministrativo o impiegati della Segreteria Generale della Camera; (5) E' fatto divieto a un Parlamentare di incaricare consulenti, personale amministrativo o impiegati della Segreteria Generale della Camera di rappresentarlo/la in una riunione o conferenza che rientri nelle sue funzioni, compiti e poteri."

(36) Sezione Sei Informazioni Segrete Article 7: "Un Parlamentare ha l'obbligo di tutelare le informazioni segrete a lui/lei affidate, compresi i risultati delle riunioni giudicati confidenziali, fino a scadenza dei termini previsti o fino a quando tali informazioni non siano dichiarate di pubblico dominio."

(37) Relazioni con il Collegio o la Società .Articolo 9: " (1) Un Parlamentare comprende e salvaguarda la diversità nella società, sia essa basata sull'etnicità, religione, razza, genere, gruppo, condizione fisica, età, status sociale, status economico o orientamento politico. (2) Nell'esercizio delle proprie funzioni, compiti e poteri, un Parlamentare non può dar prova, attraverso parole o azioni, di pregiudizi o preconetti nei confronti di una persona o di un gruppo sulla base di ragioni irrilevanti. (3) Un Parlamentare ascolta con attenzione gli interventi di tutte le parti o dei cittadini invitati ad una riunione o ad un evento della Camera. (4) Un Parlamentare deve mostrare la massima comprensione nell'accogliere e fornire risposte alle lamentele o ai reclami espressi dai cittadini."

(38) Missioni. Articolo 10 :"(1) Un Parlamentare può svolgere missioni all'interno o all'esterno del paese a spese dello Stato, come previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti. (2) Una missione ai sensi del comma (1) si effettua utilizzando il bilancio disponibile e nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti. (3) Un

Parlamentare non può essere accompagnato da un Familiare in una missione, salvo nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti o a proprie spese.”

(39) In questa legislatura i membri della Commissione sono 17. Le disposizioni Regolamentari che si occupano della Commissione Etica sono gli artt.11,15 c.3, 16,19 e 23. In particolare l'art.11 definisce nel comma 1 le condizioni di autonomia dei membri della Commissione e, nel comma 3, disegna la procedura autorizzativa cui è chiamata la Commissione nel caso di mandato di comparizione dell'autorità giudiziaria nei confronti di un Parlamentare in caso di restrizioni della libertà personale, procedura conosciuta in vari ordinamenti parlamentari, tra cui anche quello italiano. I Regolamenti di Camera (art.18 R.CdD) e Senato (art.19R.S.), infatti, devolvono la valutazione dell'esistenza o meno del *fumus persecutionis* da parte della magistratura nei confronti del parlamentare alle apposite Giunte delle autorizzazioni a procedere (Camera) e delle elezioni e delle immunità parlamentari (Senato). Articolo 11: (1) Un membro della Commissione Etica è indipendente e libero da qualsiasi influenza da parte del proprio gruppo o di altro partito nell'esercizio delle proprie funzioni, compiti e poteri. (2) E' fatto divieto a un Parlamentare, a un presidente di gruppo parlamentare e/o a un capogruppo di maggioranza di cercare di interferire con una decisione della Commissione Etica. (3) Nell'esercizio delle proprie funzioni, compiti e poteri, un Parlamentare non è autorizzato a rispondere a un mandato di comparizione da parte dell'autorità giudiziaria senza il consenso scritto della Commissione Etica, salvo quanto diversamente previsto dalla legge che disciplina l'Assemblea Consultiva del Popolo, la Camera dei Rappresentanti, la Camera dei Rappresentanti Regionale e il Consiglio Legislativo Regionale del Popolo

(40) Articolo 19: “(1) Spetta alla Commissione Etica applicare il Codice Etico. (2) L'applicazione del Codice Etico si realizza attraverso azioni preventive e repressive. (3) Le azioni preventive prevedono campagne di sensibilizzazione, corsi di formazione, distribuzione di lettere circolari e formulazione di raccomandazioni o altri strumenti stabiliti dalla Commissione Etica. (4) Le azioni repressive sono intraprese dalla Commissione Etica ai sensi del regolamento della Camera che disciplina le procedure della Commissione Etica. (5) Un membro della Commissione Etica ha l'obbligo di dare la priorità alle funzioni, compiti e poteri della stessa Commissione.”

(41) Sanzioni. Articolo 21: “ A un Parlamentare che abbia violato il Codice Etico vengono imposte sanzioni nelle seguenti forme: a. una sanzione di minore entità sotto forma di richiamo verbale o scritto; b. una sanzione di moderata entità sotto forma di trasferimento a altro organo della Camera o decadenza dalla posizione di capogruppo o di presidente di un organo della Camera; o c. una sanzione di grave entità sotto forma di sospensione temporanea per almeno tre mesi o decadenza dalla funzione di Parlamentare.”

(42) Riabilitazione. Articolo 22 :“Se una delibera della Commissione Etica attesta che un Parlamentare non ha violato il Codice Etico, il Parlamentare coinvolto ha diritto a essere riabilitato con un annuncio nel corso della prima riunione plenaria della Camera che si tenga dopo l'accettazione della delibera della Commissione Etica da parte della presidenza della Camera e con distribuzione della delibera a tutti i Membri. “

(43) Sezione Quindici: Etica nelle Audizioni . Articolo 16 :“(1) Un Parlamentare è tenuto a seguire le procedure previste dal Regolamento della Camera per le riunioni. (2) Nel corso di un'audizione della Commissione Etica, nell'esprimere la propria opinione a un altro componente della Commissione Etica o al presidente della stessa, un Parlamentare è tenuto a iniziare il proprio intervento con il titolo di “Vostro Onore”. (3) Un Parlamentare che viene ascoltato in un'audizione della Commissione Etica mentre pronuncia il suo intervento deve rivolgersi al presidente della Commissione Etica utilizzando il titolo di “Vostro Onore”.

(4) Nel corso di un'audizione della Commissione Etica, la presidenza e i membri della Commissione devono indossare abiti civili. Articolo 17:“(1) Per garantire il buon andamento di una riunione, un Parlamentare che intenda intervenire: a. aspetta il proprio turno, come stabilito dal presidente della riunione; e b. resta seduto al suo posto e prende la parola quando gli viene concessa dal presidente della riunione. (2) Per garantire il buon andamento di una riunione e tutelare la dignità e l'onore della Camera, ciascun Parlamentare si astiene da: a. avvicinarsi al tavolo di presidenza della riunione; b. utilizzare parole sconvenienti; c. danneggiare gli arredi della Camera; e d. ingiuriare o screditare il presidente della riunione e i colleghi. (3) Il presidente della riunione concede ai Membri l'opportunità di parlare conformemente alle Procedure.”

(44) Articolo 20:“(1) La violazione delle disposizioni di legge e delle norme vigenti da parte di un Parlamentare costituisce una violazione del Codice Etico. (2) Per violazione di minor entità si intende una violazione del Codice Etico con le seguenti caratteristiche: a. implica una violazione della legge; b. la mancata partecipazione a riunioni che rientrano nelle proprie funzioni, compiti e poteri pari al 40% del numero totale di riunioni plenarie in una sessione o al 40% del numero totale di riunioni degli organi della Camera in una sessione, in assenza di presentazione di una regolare giustificazione firmata dal presidente o dal segretario del gruppo parlamentare; c. relativa all'etica personale e familiare; o d. relativa alle procedure per le riunioni che non prevedono una copertura mediatica”.

(45) Art.20, (3) Per violazione di moderata entità si intende una violazione del Codice Etico con le seguenti caratteristiche: a. implica una violazione della legge; b. reiterazione di una condotta per la quale è stata comminata una sanzione di minore entità da parte della Commissione Etica; c. reiterazione della mancata

partecipazione a riunioni che rientrano nelle proprie funzioni, compiti e poteri pari al 40% del numero totale di riunioni plenarie in una sessione o al 40% del numero totale di riunioni degli organi della Camera in una sessione, senza presentazione di una regolare giustificazione firmata dal presidente o dal segretario del gruppo parlamentare; o d. relativa ad una violazione delle procedure in riunioni che sono all'attenzione del pubblico.

(46) Art.20,(4) Per violazione di grave entità si intende una violazione del Codice Etico con le seguenti caratteristiche: a. reiterazione di una condotta per la quale è stata comminata una sanzione di moderata entità da parte della Commissione Etica; b. mancato espletamento dei propri obblighi ai sensi della legge che disciplina l'Assemblea Consultiva del Popolo, la Camera dei Rappresentanti, la Camera Regionale dei Rappresentanti e il Consiglio Legislativo Regionale del Popolo; c. mancato espletamento dei propri obblighi in maniera continuativa o incapacità a svolgere la propria funzione di parlamentare in maniera permanente per tre mesi consecutivi senza presentazione di una regolare giustificazione; d. sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti per un Parlamentare ai sensi delle disposizioni in materia di candidatura parlamentare, di cui alla legge che disciplina le elezioni politiche della Camera dei Rappresentanti e della Camera Regionale; e. violazione del divieto di cui alla legge che disciplina l'Assemblea Consultiva del Popolo, la Camera dei Rappresentanti, la Camera Regionale dei Rappresentanti e il Consiglio Legislativo Regionale del Popolo; f. flagranza di reato; g. dimostrata commissione di un reato penale che preveda la detenzione per un minimo di cinque anni con sentenza passata in giudicato.

(47) Un Comitato Speciale per l'Etica dell'Assemblea Nazionale della Repubblica di Corea è stato adottato nel 2015.

(48) Come già richiamato nella nota 25, cui si rinvia

(49) The Code Of Conduct for members of Parliament UK, art.1, par IV, 1: Selfnesses. Holders of public office should take decisions solely in terms of the public interest. They should not do so in order to gain financial or other material benefits for themselves, their family, or their friends.

(50) Cfr. nota 26